

Vademecum General Fond

Contributo 3% ~ Legge 59/92

DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle Associazioni riconosciute, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun Fondo costituito dalle Associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Il calcolo del contributo del 3% deve essere effettuato sull'intero ammontare dell'utile di esercizio, comprensivo delle quote che si intendono destinare a riserve ordinarie ed altre riserve straordinarie, inclusa quella costituita ai sensi dell'articolo 12 della Legge 904/77.

I casi di esclusione dalla base di calcolo sono:

- la quota di utile determinata ai sensi dell'art. 2423 e seguenti c.c. destinata alla copertura delle perdite relative ad esercizi pregressi qualora non esistano da utilizzare riserve a qualsiasi titolo accantonate;
- le somme destinate ai ristorni in quanto considerati componenti negativi di reddito;
- le somme accantonate nell'esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito dell'ottenimento di contributi in c/capitale quando questi non costituiscono componenti attivi della gestione (ricavi);

LIMITE MINIMO VERSAMENTO

Rammentiamo inoltre che l'art. 3, comma 3, della Legge 28/99 ha fissato in **ventimila lire - pari a € 10,33 - il limite minimo dei versamenti annuali a favore dei fondi mutualistici**. Pertanto, nel caso in cui il 3% degli utili netti non superi tale importo - che comunque va accertato come quota da destinare a tale titolo contributivo nella deliberazione assembleare di assegnazione dell'avanzo - l'ente non è tenuto al versamento.

E' appena il caso di sottolineare che in dipendenza di questa nuova disposizione la soluzione più corretta e sicura è quella di incrementare con tale quota inferiore alle ventimila lire l'importo da destinare a riserva indivisibile.

RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO IN PRESENZA DI ADESIONE A PIÙ CENTRALI

In caso di adesione a due o più Centrali Cooperative, **il contributo annuo deve essere suddiviso in parti uguali** tra le Associazioni cui l'ente aderisce.

CALCOLO DEL CONTRIBUTO: ADESIONI/CANCELLAZIONI IN CORSO D'ANNO

In caso di iscrizione all'AGCI in corso d'anno il calcolo del contributo dovrà essere fatto per i giorni effettivi di adesione (Importo contributo 3% Diviso 365 e Moltiplicato per i giorni di adesione).

Stesso criterio dovrà essere adottato per le cancellazioni in corso d'anno, vale a dire il contributo è calcolato in giorni fino alla data di sussistenza dell'adesione.

MODALITÀ DI VERSAMENTO

I versamenti del contributo 3%, specificando sempre l'esercizio di competenza e con l'esatta denominazione ed il numero di iscrizione all'AGCI dell'ente che provvede al pagamento, possono essere effettuati mediante bonifico bancario, così intestato:

GENERAL FOND S.p.A. con socio unico
Via A. Bargoni, 78 - 00153 ROMA

BNL - AG. 9 ROMA
CODICE IBAN

IT 94 Y 01005 03239 000000012947

TERMINI DI VERSAMENTO

Il versamento in questione, laddove dovuto, deve essere effettuato **entro 60 giorni** dall'approvazione del bilancio.

CASI DI ERRATO VERSAMENTO

- In caso di errato versamento mediante modello F24 è necessario inoltrare **richiesta di autorizzazione alla compensazione dei crediti.**

Si precisa infatti che il versamento del contributo di cui trattasi mediante modello F24 è corretto solo per quelle cooperative non aderenti alle Associazioni Nazionali di rappresentanza.

La Direzione Generale per gli Enti Cooperativi presso il Ministero dello Sviluppo Economico con *circolare n. 0015874* del 7.05.2007, ha reso nota la procedura che le cooperative aderenti alle Associazioni Nazionali di rappresentanza, le quali abbiano erroneamente versato al Bilancio dello Stato la quota del 3% degli utili destinata ai Fondi mutualistici, debbono seguire per poter ottenere gli spettanti rimborsi.

Tale procedura prevede appunto il preventivo inoltro alla citata Direzione Generale di una **richiesta di autorizzazione alla compensazione dei crediti**, da compilare a cura del legale rappresentante dell'ente dichiarante conformemente al modello - sotto forma di autocertificazione - appositamente predisposto, che **ad ogni buon conto alleghiamo alla presente.**

Il rilascio della predetta autorizzazione - subordinato all'accertamento da parte dei competenti Uffici ministeriali o, se del caso, da parte del revisore incaricato in sede di ispezione, della veridicità delle dichiarazioni rese - consentirà alla Cooperativa richiedente di utilizzare le somme erroneamente versate per compensare altri pagamenti da effettuare tramite mod. F24.

Dovrà accompagnare la richiesta medesima l'attestazione di adesione all'AGCI, da completare con una copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e con una copia del modello F24 attestante il pagamento.

- In caso di errato versamento in favore di altro Fondo mutualistico/Regioni a statuto speciale è necessario inoltrare **richiesta di rimborso allegando l'attestazione di adesione all'AGCI.**

L'avvio delle descritte procedure non esime la Cooperativa dal versare gli importi ancora dovuti a GENERAL FOND.

Si precisa inoltre che ai sensi del citato art. 11 - comma 10 - della Legge 59/92 "*Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente*".

DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE DI LIQUIDAZIONE

Deve inoltre essere devoluto al Fondo - ai sensi del citato art. 11, comma 5 della Legge 59/92 - il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati.

Riguardo agli effetti della recente entrata in vigore (13.12.2014) del **Dlgs n. 175-2014 – art. 28, comma 4** – che prevede la possibilità che entro cinque anni dalla cancellazione dal Registro Imprese possano aver luogo accertamenti, contenziosi e inoltri di richieste di riscossione tributi, precisiamo che la eventualità che in futuro vi possano essere pretese fiscali non esime la Cooperativa dall'obbligo di devoluzione, ne' consente ai Fondi mutualistici di non pretendere il versamento del patrimonio residuo.

Al fine tuttavia di tener conto delle esigenze dei professionisti interessati dalle procedure di liquidazione e cancellazione di cui trattasi, è stato adottato da questa Società il criterio di prevedere la restituzione in tutto o in parte del versamento ricevuto in devoluzione **in ipotesi di accertamento definitivo di un nuovo debito fiscale in capo alla Cooperativa indicata in oggetto** cancellata dal Registro Imprese.
